

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"TOSI/CIPPELETTI"-ONLUS**

**PREMESSE**

L'Istituzione trae origine da lasciti; è stata promossa da Don Girolamo Carlo Cippelletti, arciprete di Rivarolo Mantovano dal 1736 al 1779, anno della sua morte, con testamento olografo in data 17/01/1771 e da diversi altri testamentari ed è stata portata a compimento negli anni 1884-1887 da un Comitato esecutivo per l'erigendo Ospedale; ha subito negli anni varie modificazioni sia nelle finalità che nella gestione amministrativa.

Originariamente è sorta come Ospedale Civile; ad essa fa riferimento lo Statuto organico e Regolamento interno approvati in data 04/11/1886 e 12/05/1887, approvati rispettivamente dal Ministero dell'Interno il 20/02/1887 e dal Prefetto il 26/05/1887.

L'erezione in Ente Morale (Opera Pia Ospedale Civile) è avvenuta con Decreto Reale n. 2515 del 09/12/1935, che ne approvava lo Statuto predisposto in data 14/08/1935.

Con Decreto prefettizio n. 20455 del 09/06/1939, questa Istituzione è stata classificata "infermeria". Con successivo Decreto del Medico Provinciale di Mantova n. 1264 del 04/06/1965 è stata classificata "infermeria per malati cronici".

Con D.P.R. 07/10/1970 n. 1418, è stata dichiarata "ENTE OSPEDALIERO".

Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 214 in data 03/03/1973 è stato revocato il D.P.R. 1418/1970, in quanto l'Ente mancava dei requisiti fondamentali che giustificano l'esistenza dell'Ente Ospedaliero, avendo ormai da tempo l'Istituzione trasformato di fatto la propria attività ospedaliera in attività assistenziale per gli anziani.

In applicazione dell'Art. 25 del D.P.R. 25/07/1977 n.616, la Regione Lombardia con L.R. 9/03/1978 n. 23 ha sciolto gli E.C.A., per cui da quel momento l'Ente è stato gestito da un Collegio Commissariale ai sensi dell'Art. 95 della L.R. 07/01/1986 n.1.


**ARTICOLO 1 - Denominazione e sede**

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano" con sede legale in Via Avignì 38 - Rivarolo Mantovano (Mantova).
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**ARTICOLO 2 - Scopi istituzionali**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza, con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.
2. La Fondazione svolge la propria attività nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, con precedenza, in ordine, per i residenti nel Comune di Rivarolo Mantovano, nei Comuni appartenenti territorialmente all'A.S.L. di competenza, nella Regione Lombardia e comunque senza limiti di provenienza territoriale secondo il Regolamento vigente per gli ingressi.
3. La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere ed attuare servizi non residenziali per la popolazione anziana o portatrice di disabilità che si integrino con i servizi





territoriali in collaborazione con i programmi promossi da Enti Istituzionali nonché da Associazioni di volontariato riconosciute. Detti servizi potranno essere attuati anche in forma autonoma.

4. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Fondazione può associarsi ad altre Istituzioni pubbliche o private.
6. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

### ARTICOLO 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 24/10/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 31 del 26/11/2003, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - a. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  - b. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - c. contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828 c. 2° del Codice Civile i beni mobili ed immobili destinati dall'Ente al servizio ed agli scopi per i quali lo stesso è costituito.
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa ai nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

### ARTICOLO 4 - Mezzi finanziari


1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali;
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
  - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
  - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



IL PRESIDENTE  
*[Handwritten Signature]*

## ARTICOLO 5 - Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Revisore dei Conti;
  - d) il Direttore Generale.



## ARTICOLO 6 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri nominati dal Sindaco.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente.

## ARTICOLO 7 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
  - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta immediatamente successiva;
  - g) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 13 del presente Statuto;
  - h) provvedere, sentito il parere dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

## ARTICOLO 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:
  - n° 4 nominati dal Sindaco di cui uno scelto, preferibilmente, fra coloro che, negli ultimi 20 anni, hanno ricoperto il ruolo di Presidente della Casa di Riposo di Rivarolo Mantovano;
  - n° 1 nominato dal Parroco, preferibilmente scelto tra i membri delle organizzazioni di volontariato del territorio.

IL PRESIDENTE  


- 
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico, ad una indennità di funzione, fissata dal Consiglio stesso e da porre a carico del bilancio della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n° 460/1997.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.
  4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
  5. Non possono essere nominati in qualità di Amministratori e sono incompatibili i soggetti di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 8 L.R. 1/2003.
  6. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica.

#### **ARTICOLO 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve preferibilmente essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento e trascorso il termine di 40 giorni senza che si sia provveduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Consiglio medesimo rimangono in carica per il compimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

#### **ARTICOLO 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri**

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

#### **ARTICOLO 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

  
IL PRESIDENTE

## ARTICOLO 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti e quelle aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.
4. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
5. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

## ARTICOLO 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare il Consiglio:
  - a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
  - b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
  - c) approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
  - d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
  - e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
  - f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
  - g) nomina il direttore;
  - h) nomina il Revisore dei Conti;
  - i) provvede al licenziamento del personale;
  - j) approva il conto economico di previsione.

## ARTICOLO 14 - Amministrazione - Direttore Segretario


1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento della propria attività, dell'apporto del Direttore, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le funzioni del Direttore, delegate dal Consiglio di Amministrazione, sono specificate nel Regolamento Generale.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Director or Secretary mentioned in the text.

### ARTICOLO 15 - Revisore dei Conti

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine, deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
4. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 460/97.



### ARTICOLO 16 - Disciplina del personale

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Segretario ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

### ARTICOLO 17 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale.
3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### ARTICOLO 18 - Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.
3. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo 460/97.

### ARTICOLO 19 - Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

